



20562-18

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giacomo Paoloni - Presidente -

Anna Petruzzellis

Anna Criscuolo

Pierluigi Di Stefano

Orlando Villoni - Relatore -

N. ord. sez. 820

CC 09/04/2018

N. R.G. 5964/2018

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Varano Nicola, n. Milano 3.2.1966

avverso l'ordinanza n. 491/17 del GIP Tribunale di Crotone del 15/11/2017

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni

rilevato

che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Crotone il 15/11/2017 nel procedimento iscritto a carico di Marino Gianluca per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., chiedendone l'annullamento per avere il giudice disatteso l'istanza di voler imporre al PM l'iscrizione a carico dell'indagato anche per il reato di diffamazione e per avere ritenuto non necessaria l'effettuazione di ulteriori indagini;

che il provvedimento impugnato consiste in realtà in un'ordinanza di archiviazione emessa all'esito di udienza camerale (v. verbale) dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il cui art. 33 ha introdotto l'art. 410-*bis* cod. proc. pen. che disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo d'impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica ai sensi del comma 3 dello stesso art. 410-*bis* cod. proc. pen. ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dal comma 2 della stessa previsione;

che il comma 2 dell'art. 410-*bis* cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5 cod. proc. pen. che sanziona in tal modo l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio e quindi la sola violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, evenienza nella specie neppure dedotta;

che la censura concernente il merito del provvedimento, come quella in esame derivante dalla circostanza che il giudice avrebbe escluso la configurabilità di un ulteriore reato oltre quello di calunnia e ritenuto superflue indagini integrative, esula pertanto dall'alveo dei vizi denunciabili;

che non sussistendo alcuna delle nullità tassativamente previste dall'art. 410-*bis*, comma 3 cod. proc. pen. che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso in sede di legittimità, non più proponibile quale mezzo d'impugnazione avverso una ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, dovendo pertanto il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 4.000,00

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/04/2018

Il consigliere estensore,
Orlando Villoni



Il Presidente
Giacomo Paoletti